

II. SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO PAESAGGISTICO

ANNI 2026-2028

L'anno **2026** il giorno 10 del mese di dicembre presso la sede assembleare della Comunità Montana Valli del Verbano;

TRA

- La Comunità Montana Valli del Verbano, in persona del Presidente Simone Eligio Castoldi in forza della Delibera Assembleare n. 38 10/12/2025;
- Il Comune di Casalzuigno in persona del Sindaco Danilo De Rocchi in forza della delibera Consiglio Comunale n. 37 del 10/12/2025;
- Il Comune di Duno in persona del Sindaco Marco Dolce in forza della delibera C.C. n. 26 del 20/12/2025;
- Il Comune di Ferrera di Varese in persona del Sindaco Marina Salardi in forza della delibera C.C. n. 23 del 29/11/2025;
- Il Comune di Rancio Valcuvia in persona del Sindaco Simone Eligio Castoldi in forza della delibera C.C. n. 26 del 15/12/2025;

VISTA la legge regionale n. 12/2005 e in particolare:

- art. 80 "ripartizione delle funzioni amministrative" che prevede che le funzioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 siano esercitate dai comuni ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 80;
- art. 81 "istituzione della commissione per il paesaggio" che prevede che ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina, con apposito regolamento, una commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale;
- art. 19 "Piano Territoriale Regionale" che ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e l'art 39 delle norme tecniche del PTR che prevede che il responsabile del procedimento dell'amministrazione comunale può avvalersi del parere della commissione per il paesaggio ai fini dell'espressione del giudizio di impatto paesistico di opere che possono superare la soglia di rilevanza ammessa

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19/2008 riguardante il "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", pubblicata sul BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30/06/2008.

RICHIAMATE altresì

- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/4348 del 22.02.2021 di approvazione dei criteri per la nomina delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 06 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009;
- la deliberazione assembleare n. 45 del 12/12/2024 di approvazione del regolamento della commissione per il paesaggio della Comunità Montana Valli del Verbano ai sensi dell'art 81 della LR n. 12/200, in attuazione dei criteri regionali approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;
- la Deliberazione di G.E n. 4 del 14/01/2025 di nomina della Commissione Paesaggio e Struttura Tecnica di supporto ai sensi della DGR XI/4348 del 22.02.2021 sulla base dei criteri regionali.

CONSIDERATO CHE:

- i piccoli comuni hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche adeguate;
- detti comuni sono enti limitrofi tra loro e appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio e interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale;

- la Comunità Montana Valli del Verbano svolge per alcuni comuni funzione di ente capofila per la gestione associata delle funzioni in materia di vincolo paesaggistico costituendo al proprio interno una Struttura Tecnica per la gestione associata del suddetto vincolo;

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, al fine di ottimizzare l'organizzazione delle strutture così da rendere all'utenza servizi più efficienti ed efficaci e, nel contempo, realizzare economie di gestione, ha la necessità di aderire in forma associata al servizio per lo svolgimento delle funzioni paesistiche;

DATO ATTO la forma associata prescelta per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vincolo paesaggistico (ai sensi degli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 e dell'Art. 80 L.R. 12/2005) è quella della Convenzione ex Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

VISTI:

- l'art 9, comma 3, della L.R. n. 19/2008 che prevede la possibilità, per le Comunità Montane di gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni;
- il D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. 12/2005 e s.m.i.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione ha come finalità quella di consentire ai Comuni aderenti di gestire in forma associata le funzioni amministrative connesse ai vincoli paesaggistici e propedeutiche all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica delegando, nel contempo, la Comunità Montana di Valli del Verbano alla istituzione della Commissione per il Paesaggio, alla individuazione e nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio e alla individuazione della Struttura Tecnica cui attribuire la responsabilità di svolgere l'istruttoria tecnico-amministrativa, il tutto per consentire non solo una maggiore efficacia amministrativa ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale, garantendo sinergie e coerenze di maggior respiro non facilmente perseguibili tramite una politica di tutela limitata entro i confini amministrativi comunali.

Art. 2 –Attività di competenza della Comunità Montana

La Comunità Montana provvede, mediante una Struttura Tecnica di supporto, all'organizzazione, coordinamento, direzione e gestione operativa della procedura di autorizzazione compresa l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti istruttori ed endoprocedimentali, ai sensi della legge regionale n. 12/2005, art. 80 delle funzioni tecnico-amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'art 39 del Piano Territoriale Regionale e degli artt. n. 146, 149, 159 e 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra la Struttura tecnica provvederà a raccordarsi con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione dei vincoli anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi.

All'Ente capofila compete la nomina della Commissione paesaggio ai sensi dell'art 146 del D.lgs 42/2004 e art 81 della LR 12/2005 e della DGR XI/4348 del 22.02.2021.

Art. 3 - Attività di competenza dei Comuni

Restano in capo ai singoli Comuni:

- la raccolta delle domande/pratiche da inviare alla Struttura tecnica di supporto della Comunità Montana;
- la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione ai fini del vincolo;
- tutte le competenze e responsabilità previste in materia per quanto attiene la preliminare verifica della conformità urbanistica;

Le competenze di sorveglianza in merito all'attuazione di quanto prescritto con l'autorizzazione paesaggistica/accertamento compatibilità paesaggistica/rimessione in pristino.

I Comuni devono comunque nominare un proprio referente tecnico che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del Comune e la Struttura tecnica di Comunità Montana. Il referente dovrà mettere a disposizione della Comunità Montana i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, piani, ecc.) necessari all'attività della Struttura tecnica, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

I Comuni accettano la Commissione Paesaggio così come individuata dalla Comunità Montana e si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione previste dal procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 4- Regole di organizzazione e funzionamento della Struttura tecnica

Come stabilito dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, è individuata nell'Area Agricoltura e Foreste, con l'eventuale ausilio di collaboratori esterni con specifiche competenze in materia, la struttura tecnica di supporto alla commissione paesaggio cui attribuire tale responsabilità.

In virtù di tale designazione, la struttura tecnica svolge le seguenti funzioni a supporto della Commissione:

- verifica gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, predispone la relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento da presentare alla Commissione, acquisisce il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.
- assicura la presenza alle sedute della Commissione del funzionario incaricato dell'istruttoria o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti e svolge le funzioni di segreteria.
- redige apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
- predispone i provvedimenti autorizzativi o di diniego e la relativa procedura tecnico-amministrativa.

La responsabilità di gestione della Struttura tecnica è affidata al Responsabile nominato con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana. Detto dipendente, pertanto, è riconosciuto quale "Responsabile della Struttura tecnica" e allo stesso competono tutte le funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano al suddetto servizio.

La sede in cui opera la Struttura tecnica è la Comunità Montana Valli del Verbano.

Art. 5 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

I rapporti finanziari tra i Comuni aderenti alla convenzione sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

Le spese rimborsate dai Comuni alla Comunità Montana per il funzionamento della Struttura tecnica sono ripartite secondo i seguenti parametri:

- 50 % a carico della Comunità Montana;
- 50 % a carico dei Comuni.

La quota a carico dei Comuni sarà ripartita in quote proporzionali al numero dei residenti così come risultanti al 31 dicembre di ogni anno (1,8 euro ad abitante) calcolato sulla base del trend storico delle pratiche e dei procedimenti istruiti e conclusi nel triennio 2023/2025 e del costo orario medio del personale dedicato per ogni pratica;

Al fine di limitare i costi a carico dei Comuni o attivare ulteriori servizi accessori la Comunità Montana potrà, con proprie ulteriori risorse, contribuire alla copertura dei costi di investimento e di gestione.

Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione - Recesso – Scioglimento

La presente convenzione ha validità triennale dal 01/01/2026 al 31/12/2028 ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti.

Le attività della Struttura tecnica avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto regionale di idoneità all'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica convenzionate.

Ciascun comune aderente potrà recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità Montana tre mesi prima del termine di ogni esercizio finanziario a mezzo raccomandata A.R.

L'Ente, in caso di recesso, rimane obbligato per gli impegni finanziari relativi all'anno di competenza.

La presente convenzione potrà essere sciolta, in qualunque momento, su richiesta della metà più uno degli Enti convenzionati mediante atto deliberativo dei rispettivi Organi di indirizzo politico che dovranno riportare la medesima data di scioglimento.

Gli atti deliberativi predetti dovranno essere notificati alla Comunità Montana ed a tutti gli Enti aderenti almeno tre mesi prima dalla data di scadenza.

Art. 8 – Piattaforme Telematiche

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i Comuni rendono accessibili e fruibili alla Comunità Montana le banche dati di cui sono titolari, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali oggetto della presente convenzione.

Le modalità di accesso potranno essere telematiche, anche attraverso i sistemi che sono messi a disposizione dalla Comunità Montana stessa, mediante:

- il WEBGIS ove risiedono i dati territoriali;
- in soluzione di "Trasferimento di File" in modalità FTP;
- in cloud mediante il portale www.office.vallidelverbanova.it.
- *L'accesso alle piattaforme è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati.*

Art. 9- Trattamento dati

1. I Comuni convenzionati riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informati ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali connessi all'esecuzione del contratto, alla cui informativa **Allegato A** alla presente convenzione, e si obbligano a trattare tutti i dati personali connessi in conformità alle disposizioni di legge in tema di circolazione e protezione dei dati personali (in particolare D. Lgs 193/2003 e successive modifiche e Regolamento Europeo 679/2016).

2. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati personali connessi alla presente Convenzione essi saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di gestione ed esecuzione della stessa convenzione nonché per adempiere agli impegni ivi convenuti; per detti trattamenti, le Parti agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari, nell'ambito delle proprie reciproche competenze.

Art. 10- Disposizioni di rinvio

Per tutto quant'altro non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dalla Comunità Montana e dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

L'eventuale adesione di nuovi Comuni o recesso degli aderenti non comportano modifiche alla presente convenzione.

Modifiche normative al D.Lgs n. 42/2004 e alla L.R. 12/2005 e smi saranno recepite integralmente per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 11 - Esenzioni per bollo e registrazione

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. allegato "b", articolo 16 del DPR 26.10.1972 n. 642.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà

Comunità Montana Valli del
Verbano
IL PRESIDENTE
Simone Eligio Castoldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Casalzuigno
IL SINDACO
Danilo De Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Ferrera di Varese
IL SINDACO
Marina Salardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Rancio Valcuvia
IL SINDACO
Simone Eligio Castoldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Duno
IL SINDACO
Marco Dolce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa